

TI_GERICHTE 34.2003.42 vom 14. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2003.42

FR: TI_GERICHTE 34.2003.42 du 14 août 2003

IT: TI_GERICHTE 34.2003.42 del 14 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2003 34.2003.42 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2003 34.2003.42 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2003 34.2003.42

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 34.2003.42 rg /gm Lugano 14 agosto 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sull'"istanza" dell'11 agosto 2003 di ATTOO contro _CONVO in materia di previdenza professionale ritenuto, in fatto e in diritto - che con atto 11 agosto 2002 la _____ Compagnia d'assicurazioni sulla vita (in seguito: _____) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla _____ al PE n. _____ dell'UEF di _____, concernente un credito di fr. 18'098.50 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1995-1996 (I); - che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP); - che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti); - che in casu, come detto, tramite PE n. _____ dell'UEF di _____ la _____ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al periodo 1995-1996 per un importo complessivo di fr. 18'098.50; - che l'escussa ha interposto opposizione; - che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione; - che in concreto la richiesta di giudizio della _____ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss, Praxis 73 n. 195); - che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al

precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF; - che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza; - che di conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione al PE n.

_____ dell'UEF di _____ indicante un credito di fr. 18'098.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di _____ (art. 14 e 16 LALEF; art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito dell'"istanza" 11 agosto 2003 della _____ Compagnia d'assicurazioni sulla vita. 2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di _____. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente
Guffi
Il segretario Raffaele
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.